

L. 12 luglio 1961, n. 603 ⁽¹⁾.

Modificazioni agli [articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale](#) e agli articoli 19 e 20 del [R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404](#), convertito nella [L. 27 maggio 1935, n. 835](#) ^(1/a).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 1961, n. 181.

(1/a) Vedi, anche, la [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario, ed in particolare l'art. 113 che ha aumentato le pene pecuniarie ivi indicate.

1. ⁽²⁾.

(2) Sostituisce gli [artt. 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale](#), quanto ai limiti di pena.

2. ⁽³⁾.

(3) Sostituisce gli artt. 19 e 20, [R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404](#), convertito in legge dalla [L. 27 maggio 1935, n. 835](#), recante l'istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

(giurisprudenza di legittimità)

3. Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal Codice penale o dalle leggi speciali, nonché le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal Codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.

Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dal [D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679](#), dal D.Lgs.Lgt. 21 ottobre 1947, n. 1250 e, per le sanzioni comminate dal Codice di procedura penale, anche dal [D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438](#).

Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, né alle leggi tributarie e finanziarie, parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.

4. Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguglio delle pene preveduta dall'[art. 135 del codice penale](#) nel testo modificato dalla presente legge.

